



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO,  
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI,  
PARDI e PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2011**

Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato e riprende l'atto Senato n. 584 (in particolare il capo IV), già presentato dal maggio 2008 e il cui esame non è ancora cominciato in Commissione. In tema di recidiva, la disciplina proposta intende muoversi secondo due direttrici fondamentali. In primo luogo, si propone di superare il meccanismo del cosiddetto «doppio binario», introdotto con la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), tra «recidivi» e delinquenti «primari». La predetta legge, nota come «ex-Cirielli», ha introdotto infatti una serie di rilevanti modifiche al sistema penale, incidendo sul regime delle attenuanti, della sospensione condizionale della pena, sull'importanza della recidiva anche per il godimento di benefici penitenziari, sull'istituto della prescrizione dei reati, sulle modalità di adozione dei criteri di dosimetria della pena, imperniando il progetto sull'ottica della punizione «esemplare» per il «recidivo reiterato», destinatario non solo di pene assai più elevate, ma anche di periodi prescizionali più lunghi e di un trattamento penitenziario molto più severo.

Contemporaneamente, sono stati ridotti gli spazi di discrezionalità del giudice, sostituiti in molti casi (concessione delle attenuanti, giudizio di bilanciamento delle circostanze, aggravamenti di pena per recidiva, applicazione di benefici penitenziari) da automatismi che «ingessano» la valutazione in ordine alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

Il presente disegno di legge (articoli 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), 2 e 3 intende pertanto eliminare gli effetti negativi della citata legge n. 251 del 2005, con un intervento riequilibratore nel trattamento tra recidivi e non. Nell'occasione, si è ritenuto di ridisegnare l'istituto stesso della recidiva; in particolare, si prevede (articolo 99 del codice penale, come riformulato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge) una recidiva che sia «obbligatoria» (per garantire a tutti i recidivi eguale trattamento, sganciandolo da scelte discrezionali), «specifica» (in base alla convinzione che recidivo «vero» sia solo chi ricade in un reato della stessa natura, e perché solo di fronte ad un nuovo reato omogeneo si può dire che la pena sofferta si è rivelata insufficiente) e «temporanea» (perché l'astensione dal delitto per un certo numero di anni depona a favore della sufficienza della pena e del ravvedimento del reo, in modo simmetrico rispetto a quanto è previsto agli effetti della pena sospesa o del patteggiamento).

Quanto all'inquadramento sistematico, la recidiva è stata considerata come una circostanza comune in senso tecnico, che può essere assunta a oggetto del giudizio di comparazione tra circostanze, pur comportando un aumento massimo di un quarto della pena, anziché di un terzo. Si è tuttavia conservata, sia pure con le caratteristiche anzi dette, la «recidiva reiterata», prevedendosi in questo caso un aumento di pena maggiore (fino alla metà). Per i reati connotati da un più grave indice di pericolosità (delitti indicati all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale), si prevede inoltre che l'aumento non possa essere inferiore ad un terzo e che la «temporaneità» sia riferita ad un arco di tempo di dieci anni.

La seconda direttrice su cui corre il disegno di legge è quella della ridefinizione dell'istituto della prescrizione. Com'è noto, tale istituto esprime un limite temporale che lo Stato si dà preventivamente e legislativamente, in ordine all'esercizio della sua pretesa punitiva contro l'incolpato di un reato, sulla base di un duplice ordine di motivazioni: da un lato, l'«impallidire» nella memoria sociale del ricordo del delitto (aspetto più prettamente general-preventivo); dall'altro, la sofferenza dell'incolpato a fronte di un processo potenzialmente interminabile, con il rischio concreto che venga condannata una persona «diversa» rispetto a quella che ha commesso il fatto.

L'istituto è stato profondamente riformato dalla legge n. 251 del 2005, a seguito della quale la Corte costituzionale è stata investita da numerose questioni di legittimità, la prima delle quali, decisa in data 23 novembre 2006 (sentenza n. 393), si è chiusa con una pronuncia sull'illegittimità dell'articolo 10, comma 3, della legge, per la parte in cui la norma prevedeva che i nuovi termini di prescrizione non si applicassero ai processi già pendenti in primo grado ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. Peraltro l'istituto necessitava, già prima dell'entrata in vigore della legge cosiddetta «ex-Cirielli», di una profonda rimediazione, che operasse un corretto bilanciamento tra l'affermazione della pretesa punitiva dello Stato e il diritto dell'imputato ad un processo definito in tempi ragionevoli.

Il principio della durata ragionevole, consacrato dall'articolo 111 della Costituzione, deve dunque fungere da linea guida per il legislatore in due direzioni. La prima è quella di provvedere a razionalizzare la sequenza procedurale, eliminando attività o garanzie superflue ovvero meramente formali, senza intaccare il nucleo di garanzie costitutive del modello di giusto processo. La seconda è quella di predisporre soluzioni normative volte a disincentivare comportamenti delle parti strumentali al prolungamento del pro-

cesso al di là della sua ragionevole durata e, in particolare, diretti ad ottenere la prescrizione. Si intende qui far riferimento alle impugnazioni palesemente pretestuose, come ad esempio quelle relative a gran parte delle sentenze emesse in esito all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

In tal senso sono state approntate norme che da un lato sono volte a disincentivare condotte dilatorie, dall'altro modificano gli istituti vigenti che, allo stato, costituiscono veicolo di inutili appesantimenti procedurali (innumerevoli reiterazioni delle notifiche di atti, rinvii, eccetera).

Sotto il profilo sostanziale, ai fini del presente intervento, si ritiene che gli obiettivi di accelerazione del processo possano essere raggiunti anche attraverso una completa ridefinizione dell'istituto della prescrizione del reato.

Muovendosi in tale direzione, si è previsto quindi che la ridefinizione dell'istituto della prescrizione (articolo 1, comma 1, lettere da *e*) ad *i*) del presente disegno di legge) debba passare attraverso alcuni snodi fondamentali:

1) commisurare il tempo della prescrizione esclusivamente alla pena massima editale (in continuità, sotto questo aspetto, con la modifica normativa del 2005, a sua volta mutuata dai progetti di riforma del codice penale elaborati dalle commissioni Pagliaro e Nordio); non si è ritenuto di seguire la strada tracciata dall'originaria formulazione dell'articolo 157, che conteneva una elencazione analitica dei tempi di prescrizione, modulata sulla base dello «scaglionamento» dei reati per fasce editali: essa, oltre a peccare di un eccesso di tassatività, creava ingiustificate disparità nel caso concreto tra reati puniti editalmente in modo differente. Si è quindi preferito un rinvio alla pena editale prevista per ciascun reato, aumentata della metà (aumento non contemplato dalla legge n. 251 del 2005). Quando per il reato la

legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, come nell'attuale disciplina, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva;

2) escludere le circostanze dal computo, ad eccezione di quelle cosiddette «ad effetto o ad efficacia speciale». Per determinare il tempo necessario a prescrivere si stabilisce infatti che si abbia riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale (aumenti o diminuzioni di pena superiori a un terzo) e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo (cosiddette circostanze «ad efficacia speciale» o «indipendenti»), in quanto espressione di un disvalore superiore a quello che il legislatore ordinariamente opera nel prevedere il regime delle circostanze «ordinarie»;

3) prevedere, in ogni caso, un tetto minimo e massimo della prescrizione dei reati; si prevede infatti che la prescrizione non possa:

a) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

b) essere superiore a venti anni per i delitti, ad eccezione che per i delitti di maggiore gravità, per i quali il termine massimo è previsto nella misura di trenta anni. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti;

4) adattare la decorrenza del termine di prescrizione alla diversa natura delle sanzioni, prevedendo termini differenti non solo tra delitti e contravvenzioni, ma anche tra le sanzioni «originarie» del codice e sanzioni di specie diversa; si prevede pertanto che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella

pecuniaria, si applica il termine di sei anni. Tale ultima norma, rendendo tale termine omogeneo con il termine prescrizione minimo dei delitti, supera i dubbi di costituzionalità sollevati, ad esempio, con riferimento alle sanzioni applicate dal giudice di pace ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (il caso è quello della irragionevole diversità di termini di prescrizione tra il «lavoro sostitutivo», per cui è attualmente previsto un termine triennale, e la pena pecuniaria, per cui il termine è ora fissato in sei anni), cui ora si dovrà applicare il nuovo termine.

Si ritiene inoltre che il termine prescrizione non debba decorrere nei casi di esercizio dell'azione penale, modificando in tal senso il vigente articolo 159 del codice penale.

Sono state ripristinate alcune norme della disciplina previgente la legge «ex-Cirielli», quali quella sui reati connessi e sul reato continuato: in coerenza con la scelta di prevedere termini di prescrizione non più articolati per «scaglioni», ma in ragione della pena edittale di ciascuno di essi, appare necessario, in caso di contestazione congiunta, stabilire un *dies a quo* unico, onde evitare complicati calcoli, così come prevedere che, in caso di reati connessi, l'interruzione per taluni di essi abbia effetto anche per gli altri.

Si sono inoltre ridisegnate le cause di sospensione (articolo 159 del codice penale) e di interruzione della prescrizione (articolo 160 del codice penale).

Tra le seconde, è stato attribuito rilievo, risolvendo datati contrasti giurisprudenziali, all'interrogatorio delegato dal pubblico ministero e all'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Tra le prime, oltre alla ipotesi dell'autorizzazione a procedere, rileva la stasi processuale determinata dall'inerzia nell'esercizio dell'azione penale. Nell'ipotesi di esercizio dell'azione, appare assolutamente incongruo che la prescrizione possa continuare a cor-

rere al pari che nell'ipotesi di inerzia, essendo del tutto dissimili le due evenienze (quella della stasi e quella dell'esercizio dell'azione penale), ed essendo invece del tutto ragionevole che, ricorrendo l'ipotesi di esercizio dell'azione penale, l'istituto della prescrizione debba essere solo quello generale, ossia quello connesso al termine massimo collegato al venir meno del ricordo del fatto e delle sue conseguenze sociali.

Si ritiene tuttavia necessario (simmetricamente a quanto previsto in tema di recidiva) mantenere un regime prescrizionale più rigido per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. Infatti, la legge n. 251 del 2005 da un lato ha previsto che il termine «ordinario»

di prescrizione per tali reati fosse pari al doppio della pena edittale (articolo 157, sesto comma, del codice penale); dall'altro ha escluso un termine di prescrizione «massima» (articolo 161, secondo comma, del codice penale), circostanza che in dottrina aveva sollevato molteplici dubbi di incostituzionalità.

Nel testo proposto, in cui il termine di prescrizione «ordinario» viene aumentato della metà, si ritiene sufficiente prevedere per detti reati un congruo aumento dei termini di prescrizione massima, quantificato nella misura di trenta anni.

Per i motivi ampiamente e dettagliatamente esposti, si auspica un celere esame del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-*bis*, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,» sono soppresse;

c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

d) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (*Recidiva*). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna è pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.»;

e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*) - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.

Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze a effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.»;

f) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: «permanente» sono inserite le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono inserite le seguenti: «o la continuazione»;

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*) – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere;
- 2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

1.1) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

1.2) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data



di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime.»;

h) all'articolo 160:

1) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questi delegata», dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,» e dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini di cui all'articolo 157, secondo comma, numero 2).»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di con-

danna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso.»;

*i)* all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

#### Art. 2.

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di circostanze, di recidiva e di prescrizione del reato)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 108, comma 2, le parole: «o la prescrizione del reato» sono soppresse;

*b)* all'articolo 175, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre.»;

*c)* all'articolo 656, comma 9, la lettera *c)* è abrogata;

*d)* all'articolo 671, il comma 2-*bis* è abrogato.

#### Art. 3.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'articolo 30-*quater* è abrogato;

*b)* all'articolo 47-*ter*:

1) al comma 01, le parole: «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono sostituite

dalle seguenti: «, sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati»;

2) il comma 1.1 è abrogato;

3) al comma 1-*bis*, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;

c) l'articolo 50-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 58-*quater*, il comma 7-*bis* è abrogato.

